



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell’articolo 1, con il quale sono istituite le Zone franche urbane;

Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone franche urbane;

Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, che ha fissato i “Criteri e indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane”, nonché la successiva delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’11 luglio 2009, n. 159, che ha operato la “Selezione e perimetrazione delle Zone franche urbane e ripartizione delle risorse”;

Visto l’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione, nonché la destinazione di risorse proprie regionali, possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui dalla lettera *a)* alla *d)* del comma 341 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone urbane individuate nella delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all’articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296/2006, ricadenti nelle Regioni ammissibili all’obiettivo Convergenza;

Visto il “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE nell’ambito della seduta del 18 febbraio 2013 ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012;

Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, ove, nell’ambito delle misure anticicliche, è prevista, al punto (1), una specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese,

localizzate o che si localizzano nelle Zone franche urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza, riportate nell'allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione;

Considerata la volontà inizialmente espressa dalla Regione Puglia, nell'ambito della citata informativa al CIPE del 18 febbraio 2013, di finanziare gli interventi previsti nella misura 3.1.(1) del Piano Azione Coesione con propri strumenti, relativamente alle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale individuate dallo stesso Piano;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 37;

Vista la mutata volontà della Regione Puglia di far rientrare, come originariamente previsto, le Zone franche urbane ricadenti nel proprio territorio nell'ambito di applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012 e dal paragrafo 3.1.(1) del Piano Azione Coesione;

Vista la nota n. 2818 del 19 luglio 2013 con la quale la Regione Puglia ha comunicato al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) la destinazione di euro 60.000.000,00, derivanti dagli APQ rafforzati "Sviluppo Locale" e "Aree urbane-città" del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013, al finanziamento delle agevolazioni in favore delle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale;

Vista la nota n. 12413 del 15 ottobre 2013 del "Gruppo d'Azione", istituito presso il DPS e responsabile del monitoraggio e della sorveglianza del Piano Azione Coesione, con la quale si è preso atto della rimodulazione presentata dalla Regione Puglia e della confluenza dei predetti euro 60.000.000,00 per il finanziamento della "Misura anticiclica n. 1 del Piano Azione Coesione";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 aprile 2014, n. 79, con il quale è stato esteso l'ambito di applicazione delle agevolazioni di cui al citato decreto interministeriale 10 aprile 2013 alle Zone franche urbane della Regione Puglia;

Vista la nota n. 2098 del 21 gennaio 2014 con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, commi 3, 5 e 6, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato alla Regione Puglia il prospetto di riparto delle risorse finanziarie disponibili per le agevolazioni nelle Zone franche urbane regionali e ha, contestualmente, chiesto di fornire indicazioni circa l'eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento dell'intervento, nonché l'individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili per le varie Zone franche, di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformità a quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo del decreto interministeriale 10 aprile 2013;

Viste le note nn. 2968 e 3338, rispettivamente, del 28 marzo e del 9 aprile 2014 con le quali la Regione Puglia, in risposta alla predetta nota del Ministero n. 2098 del 21 gennaio 2014, ha trasmesso le indicazioni circa l'istituzione di riserve di scopo nell'ambito delle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale;

Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione dell'intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni e le indicazioni circa le modalità e i termini per la presentazione della medesima istanza;

Visto il comma 7 dello stesso articolo 8 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, che subordina l'adozione del bando attuativo all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle agevolazioni sulla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio";

Visto l'articolo 8, comma 9, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi nelle Zone franche urbane individuate dal Piano Azione Coesione sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziare per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2% delle medesime risorse;

Vista la nota n. 2661 del 25 marzo 2014 con la quale il DPS ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione Puglia, acquisito il previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasferimento della quota regionale del Fondo Sviluppo e Coesione per il finanziamento delle agevolazioni nelle Zone franche, che prevedono il versamento diretto delle stesse, per conto della Regione, dal DPS sulla predetta contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia dell'entrate, in due distinte tranche di pari importo, la prima delle quali versata prima dell'emanazione del presente decreto e la seconda allorquando risulterà fruito dalle imprese beneficiarie un importo di agevolazioni pari almeno il 50% della prima tranche;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2013, n. 32024, che stabilisce le modalità di funzionamento degli interventi di cui al decreto interministeriale 10 aprile 2013;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto direttoriale del 18 aprile 2014 che definisce i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni fiscali delle Zone Franche Urbane (ZFU) ricadenti nel territorio della Regione Puglia;

Considerato che per la Zona Franca Urbana di Lecce non è pervenuta nessuna domanda da parte di imprese sociali cui era destinata una riserva del 10%;

Vista la nota del 20 giugno 2014 n. 25780 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto l'avviso della Regione Puglia in merito all'utilizzo delle risorse non utilizzate della predetta riserva in favore delle imprese ammesse per la Zona Franca Urbana di Lecce;

Considerato che il Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale sono concesse le agevolazioni di cui al d.m. 10 aprile 2013 come integrato dal d.m. 21 gennaio 2014, cesserà la sua efficacia il 30 giugno 2014 e la conseguente necessità di emanare il provvedimento di concessione delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie entro la predetta data del 30 giugno 2014, riducendo, a tal fine, i termini per la presentazione delle istanze di agevolazione dagli 80 giorni già applicati agli interventi attuati nelle Zone franche urbane delle Regioni Calabria, Campania e Sicilia a 50 giorni, anche allo scopo di consentire alle imprese

pugliesi destinatarie delle agevolazioni la possibilità di fruire dell'esenzione dall'imposta sui redditi per il periodo fiscale 2014 già a decorrere dalla prossima scadenza fiscale di giugno 2014;

Decreta

Art. 1.

1. Sono approvati gli elenchi delle piccole e micro imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Puglia, ammesse alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013. Gli elenchi sono riportati in allegato al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

2. Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario, indicate negli elenchi di cui al comma 1, sono fruite, ai sensi dell'articolo 15 del decreto ministeriale 10 aprile 2013, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'avviso dell'adozione del presente decreto, con rinvio al testo integrale disponibile nel sito web istituzionale [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). Con le predette modalità è assolto l'obbligo di comunicazione della concessione dell'aiuto alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui agli elenchi allegati al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Carlo Sappino)

Firmato Sappino